

STATUTO

MA.VI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TA VIA PIAZZA 2

Numero REA: TA - 190467

Codice fiscale: 03074590732

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 2015, raccolta n. 1677

STATUTO COOPERATIVA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa sociale di tipo A e B sotto la denominazione "MA.VI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA).

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'Organo amministrativo. Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressioni di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico e mutualità prevalente)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale così come previsto dal successivo articolo 4) finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte

delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività

- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi: socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, in relazione a ciò che la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale,

educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province Regioni e Asl:

- a) Asili nido con annesso servizio mensa;
- b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;
- c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;
- d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero Istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente;
- e) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;
- g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);
- h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali. ecc.);
- i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti Idonei;
- j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di

formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.

B) Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 si estrinsecherà attraverso:

- 1) Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate;
- 2) Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione, centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati;
- 3) Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale e del turismo sociale;
- 4) Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca;
- 5) Manutenzione e pulizia di immobili, manutenzione ambientale e di beni culturali;
- 6) Raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 7) Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage. ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori;
- 8) Laboratori di Informatica e rilegatura libri;
- 9) Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio;
- 10) Facchinaggio;
- 11) Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto;
- 12) Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, eco.) nonché di guardiania degli stessi;
- 13) Riordino inventari, indagini statistiche, ricerche, archivi e biblioteche;
- 14) Servizi di lavanderia, stireria, tintoria;
- 15) Servizi di baby-sitter e di animazione infantile ;
- 16) Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini;
- 17) Organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali;
- 18) Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di

programmi per la diffusione in audio e video;

19) Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali.

20) Servizi di pulizia e lavaggio di strade ed autostrade, con rimozione di detriti solidi e non, finalizzato al ripristino delle condizioni di viabilità, in seguito ad incidenti stradali;

21) Servizio di soccorso stradale;

22) Servizi emergenziali di natura idrogeologica, con rimozione di ostacoli su strade canali, ecc.;

23) Distribuzione volantini e materiali pubblicitari;

24) Gestione di parcheggi per autoveicoli e motoveicoli.

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali diritti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, secondo comma della Costituzione), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e

finanziaria, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi, consortili e fidejussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci Istituyendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

Art. 5 (Informazioni relative alla gestione mutualistica)

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci;

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e

nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 6 (Normativa applicabile)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) – le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è verificato il superamento dei parametri predetti, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 7 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 del codice civile.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori:

- a) – le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.
- e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Art. 8 (Persone svantaggiate)

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art. 9 (Soci Volontari)

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. I soci volontari

sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di

sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art.

2.522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),

d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Diritti ed obblighi del socio)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di

trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Vincoli e trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'arbitro.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla

Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

a bis) la condizione di reiterata inattività, dipendente o da cause oggettive di impossibilità della cooperativa ad offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio, determina una legittima causa di esclusione dello stesso solo dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante

dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, lett. b), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote indivisibili del valore nominale minimo e massimo secondo le disposizioni di legge; il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Prevalenza della mutualità)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

La cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ai Fondi Mutualistici per la cooperazione.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro

e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 24 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata a mano con firma per ricevuta ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 25 (Maggioranze costitutive e deliberative)

L'Assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'organo di controllo;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 6 e 7 deve essere redatto da un Notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non siano membri dell'organo amministrativo o di controllo o dipendenti della società come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare uno o più soci senza alcuna limitazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente

dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società può essere amministrata, alternativamente, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Amministratore unico dura in carica fino a revoca da parte della stessa Assemblea, mentre gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo, inoltre, ha la competenza di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte

nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di amministrazione o gli amministratori in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico, gli amministratori o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di Controllo)

La Cooperativa può nominare un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione -

nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Art. 37 (Durata)

L'organo di controllo resta in carica per un esercizio e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al primo esercizio della carica.

L'organo è rieleggibile e il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 38 (Cause di ineleggibilità, di decadenza e cessazione dalla carica)

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati come componente/i dell'organo di controllo, e se nominato/i decade/ono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria sensi dell'art. 2477 C.C., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, in caso di nomina del collegio sindacale, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 39 (Clausola arbitrale) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorge fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione

o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.

Art. 40 (Arbitro e procedimento)

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale e giudica ritualmente e secondo diritto. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che egli proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. b);
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera c) del codice civile.

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 26.

Firmato: Fornaro Oronzo; Raffaele Viggiano. Impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese. Bollo esente ai sensi dell'art.3 del D.L. 24.1.2012 n.1 convertito in L.24.03.2012 n.27.